

Legge regionale 12 novembre 1981, n.82

Provvidenze per danni ad aziende ed immobili causati da calamità naturali

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE

ARTICOLO 1

La Regione interviene con concorsi finanziari per favorire la ricostituzione dei beni delle imprese artigiane, delle imprese commerciali che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della Legge 27 novembre 1960 n. 1397 sulla assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di consumo e delle imprese turistiche colpite da calamità naturali.

La Regione interviene inoltre nelle spese per la riparazione o per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata colpiti da calamità naturali e destinati ad uso di abitazione, attività artigianali, turistiche e commerciali.

La delimitazione delle zone colpite da eventi calamitosi naturali di particolare estensione e con effetti dannosi rilevanti nei riguardi di una pluralità di beni e di persone, è deliberata, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dal consiglio regionale su proposta dei comuni interessati oppure, ove del caso, su iniziativa propria o della Giunta regionale.

La zona o le zone interessate facenti parte di uno o più comuni sono individuate nelle piante allegate, come parti integranti, alla deliberazione consiliare.

Se la proposta è avanzata dai comuni interessati, le deliberazioni dei relativi consigli devono essere adottate non oltre due mesi dalla data dell'evento calamitoso.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER MACCHINE, SCORTE, ATTREZZATURE E MERCI DI LAVORAZIONE ED IN MAGAZZINO

ARTICOLO 2

La Regione concede contributi in conto capitale a imprese artigiane, costituite anche in forma di cooperative o di società di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 e ai loro consorzi, alle cooperative di produzione e lavoro, alle cooperative di consumo, alle imprese turistiche, nonché agli esercenti il commercio, singoli o associati, che abbiano i

requisiti richiesti dall'art. 1 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397 per la ricostituzione di macchine, scorte, attrezzature, arredi e merci in lavorazione ed in magazzino, danneggiate da calamita' naturali.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi anche agli esercenti degli stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo.

I contributi suddetti sono concessi nella misura del 70% della spesa occorrente per la ricostituzione dei beni di cui al primo comma e per la sola parte di essa superiore a L. 500.000 e per l'importo massimo di L. 4.000.000 se trattasi di imprenditori singoli e di L. 7.000.000 se trattasi di imprenditori associati.

I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili fino al raggiungimento della percentuale prevista nel comma precedente, con ulteriori contributi in conto capitale concessi per le medesime finalita'.

Sono inoltre cumulabili con contributi in conto interessi a qualsiasi titolo percepiti, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

ARTICOLO 3

La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della presente legge che abbiano subito un danno superiore a L. 4.000.000 e che non intendano beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 2.

Il contributo e' concesso nella misura annua del 7% sui mutui contratti dal richiedente fino alla concorrenza di un importo di L. 30.000.000 e per la durata massima di 10 anni.

Tale contributo non e' cumulabile con quello previsto dal precedente articolo 2. E' invece cumulabile con contributi in conto interesse diretti alla stessa finalita', concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al limite determinato ai sensi dell'art. 109 del DPR 24-7-1977, n. 616.

TITOLO III CONTRIBUTI PER IMMOBILI

ARTICOLO 4

La Regione concede contributi in conto capitale ai proprietari di fabbricati destinati ad uso di abitazione, attivita' artigianali, turistiche e commerciali, per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati stessi danneggiati da calamita' naturali.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi nella misura del 70% della spesa occorrente e per la sola parte di essa superiore a L. 500.000.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di L. 3.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di L. 5.000.000 per ciascun proprietario.

Nel caso di unico immobile del danneggiato destinato a dimora abituale propria e della propria famiglia, il contributo può essere corrisposto nella misura massima di L. 5.000.000.

Il limite unico di L. 5.000.000 si applica anche per ogni unità immobiliare situata in fabbricati appartenenti a cooperative edilizie.

I contributi di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3 sono concessi anche agli esercenti gli stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo.

ARTICOLO 5

La Regione concede contributi in conto interesse a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 4 che abbiano subito un danno superiore rispettivamente a cinque e a sette milioni di lire e che non intendano beneficiare del contributo in conto capitale di cui allo stesso articolo.

Il contributo è concesso nella misura del 7% su mutui contratti dai richiedenti fino alla concorrenza di L. 35.000.000 e per la durata massima di 10 anni.

Tale contributo non è cumulabile con quello previsto dal precedente articolo 4. È invece cumulabile con i contributi in conto interesse diretti alla stessa finalità, concessi da altri enti pubblici, fino alla riduzione effettiva dell'interesse al limite determinato ai sensi dell'art. 109 del DPR 22-7-1977, n. 616.

Dalle provvidenze di cui al titolo III della presente legge sono esclusi i proprietari di immobili e gli esercenti di stabilimenti balneari titolari delle concessioni del demanio marittimo il cui reddito annuo accertato in via definitiva o dichiarato riferito all'anno immediatamente precedente all'evento calamitoso, sia superiore a dieci milioni, che risulti da attestato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Ogni dichiarazione non risultante veritiera comporta per i trasgressori le sanzioni penali sancite dalle leggi della Repubblica.

TITOLO IV NORME COMUNI

ARTICOLO 6

Le funzioni amministrative concernenti la concessione, la liquidazione e la erogazione dei contributi di cui alla presente legge sono delegate ai comuni competenti per territorio.

Le domande per la concessione dei suddetti contributi sono presentate al Sindaco del Comune ove e' localizzata l'azienda o i beni colpiti dagli eventi calamitosi.

L rilevamento e la valutazione dei danni subiti sono eseguiti dal comune, il quale puo' chiedere la collaborazione dell'Ufficio del Genio Civile.

Alla domanda nella quale deve essere dichiarato se l'interessato o gli interessati hanno richiesto, intendano richiedere o abbiano ottenuto contributi aventi la medesima finalita' in base ad altre leggi o provvedimenti, vanno allegati i seguenti documenti:

A) per le aziende in genere e l'esercizio di stabilimenti balneari:

- 1) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigianale o alla separata sezione di consorzi, ovvero certificato di iscrizione alla Camera di commercio e negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza malattia in qualita' di commercianti, o certificato di iscrizione all'albo delle cooperative, o copia dell'autorizzazione amministrativa comprovante l'attivita' turistica esercitata;
per gli esercenti di stabilimenti balneari, inoltre, copia autentica della concessione demaniale marittima o dichiarazione dell'Ufficio demanio della Capitaneria di Porto sostitutiva del predetto atto di concessione.
- 2) Preventivo di spesa per la ricostituzione delle scorte, macchinari, attrezzature, arredi e merci in lavorazione e in magazzino, distrutte o danneggiate.

B) Per gli immobili e stabilimenti balneari:

- 1) atto da cui risulti la titolarita' del diritto di proprieta' e dichiarazione dell'eventuale dimora abituale propria e della propria famiglia nell'unica casa di proprieta'.
A tal fine potra' essere ammessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4-1-68 n. 15 resa dall'interessato al Segretario comunale o ad altro funzionario, incaricato dal Sindaco del Comune in cui sono situati gli immobili o

gli altri beni danneggiati, nella quale si attesti l'appartenenza degli immobili stessi o degli altri beni e per quale titolo al richiedente il contributo, nonché la eventuale dimora abituale propria e della propria famiglia nell'unica casa di proprietà'.

- 2) Per gli stabilimenti balneari dovrà essere prodotta anche copia autentica della concessione demaniale marittima, oppure dichiarazione dell'Ufficio demanio della Capitaneria di Porto sostitutiva del predetto atto di concessione.
- 3) Preventivo di spesa per la ricostruzione o la riparazione degli immobili e degli stabilimenti balneari;
- 4) Ai fini del contributo di cui al titolo III, artt. 4 e 5, dichiarazione del competente ufficio distrettuale delle Imprese Dirette, oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4-1-1968 n. 15 dalle quali risulti il reddito accertato in via definitiva o dichiarato, riferito all'anno precedente l'evento calamitoso.

ARTICOLO 7

I contributi

in conto capitale concessi per la ricostituzione dei beni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 sono corrisposti direttamente ai richiedenti sulla base della relativa documentazione di spesa.

I contributi in conto capitale per la riparazione o la ricostruzione degli immobili di cui all'art. 4 sono erogati a lavori ultimati in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici tecnici comunali oppure da parte degli uffici del Genio Civile, ove ne sia richiesta la collaborazione dai comuni interessati.

A coloro che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50% del contributo regionale.

In tal caso la documentazione di spesa relativa alla ricostituzione dei beni danneggiati oppure quella relativa alla ricostruzione o riparazione degli immobili dovrà essere presentata al comune competente da parte degli interessati entro il termine massimo di diciotto mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, salvo giustificate proroghe concesse dal Comune stesso, pena la decadenza del predetto contributo e il recupero delle somme anticipate.

ARTICOLO 8

I contributi in conto interesse sono erogati all'Istituto di credito mutuante con le modalità e le scadenze riportate nel contratto di mutuo stipulato fra le parti e contenente la cessione del contributo.

La liquidazione definitiva del contributo di cui al precedente comma e', comunque, subordinata alla presentazione da parte degli interessati, della documentazione di spesa per la ricostituzione dei beni di cui all'art. 2 e al certificato di regolare esecuzione rilasciato dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 7 per i lavori di riparazione e di ricostruzione degli immobili di cui all'art. 4.

ARTICOLO 9

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate al Sindaco del Comune competente per territorio entro 60 giorni dall'evento calamitoso e, comunque, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delimitazione delle zone colpite da calamita' naturali.

ARTICOLO 10

I Comuni, nella concessione dei contributi di cui alla presente legge ove le relative domande superino le disponibilita' dei fondi stanziati dalla Regione, danno la precedenza alle cooperative e ai loro consorzi secondo l'ordine determinato dalla gravita' dei danni subiti risultanti dagli accertamenti effettuati.

Direttive ulteriori d'attuazione della legge possono essere impartite in ogni tempo dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della LR 30 aprile 1973 n. 30.

ARTICOLO 11

L'ammontare dei finanziamenti necessari per la concessione dei benefici previsti nella presente legge e' determinato, di volta in volta, dal Consiglio regionale, tenendo conto degli accertamenti esperiti dai comuni interessati, in sede di adozione della deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge.

L'accreditamento dei finanziamenti di cui al precedente comma a favore dei comuni delegati e' disposto dalla Giunta regionale su richiesta dei comuni stessi in relazione al fabbisogno previsto per il semestre successivo.

Nei quindici giorni antecedenti alla scadenza di ogni semestre l'Amministrazione Comunale interessata inoltrera' alla Regione indicazione dei fondi erogati nel semestre in corso e dell'ulteriore fabbisogno per il semestre successivo.

ARTICOLO 12

I comuni, nei modi e nelle forme indicate dal Consiglio regionale, devono produrre idonea rendicontazione al fine del controllo regionale sulla destinazione dei fondi accreditati, con l'obbligo della restituzione delle somme residue.

ARTICOLO 13

Gli oneri aggiuntivi riguardanti l'esercizio delle funzioni delegate verranno ripartiti a consuntivo fra i Comuni, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con particolare riferimento al numero ed alla complessità delle pratiche di contributo trattate ed in misura forfettaria per ciascuna di esse.

ARTICOLO 14

Non sono oggetto di delega ai comuni gli atti amministrativi successivi a quelli di impegno se quest'ultimi sono assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 15

Agli effetti della presente legge sono apportate alla competenza ed alla cassa della parte "spesa" del bilancio del corrente esercizio le seguenti modificazioni:

In diminuzione

Cap. 43040

Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (LR 10-7-74 n. 37, LR 24-1-75 n. 7 e LR 25-10-77 n. 73)

- Contributi in c/capitale

competenza L. 120.000.000

cassa L. 100.000.000

Cap. 43060

Provvidenze a favore di aziende ed immobili colpiti da calamità naturali (LR 10-7-74 n. 37, LR 24-1-75 n. 7 e LR 25-10-77 n. 73).

Contributi in c/interessi

competenza L. 50.000.000

Totale in diminuzione

competenza L. 170.000.000

cassa L. 100.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 43220

Provvidenze in c/capitale, delegate ai comuni a favore di aziende ed immobili

colpiti da calamita' naturali (LR n.)
competenza L. 110.000.000
cassa L. 90.000.000

Cap. 43240

Provvidenze in c /interessi, delegate ai
Comuni a favore di aziende ed immobili
colpiti da calamita' naturali (LR n.)
competenza L. 50.000.000

Cap. 43260

Oneri aggiuntivi per l'esercizio delle
funzioni delegate ai Comuni LR n.
competenza L. 10.000.000
cassa L. 10.000.000

Totale nuova istituzione

competenza L. 170.000.000
cassa L. 100.000.000

ARTICOLO 16

Per gli anni 1982 e successivi gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati con legge di bilancio.

ARTICOLO 17

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono dichiarate obbligatorie ai sensi della LR 6-3-1977 n. 28.

ARTICOLO 18

(Norma transitoria)

Le leggi 10-7-1974 n. 37, 24-1-1975 n. 7 e 25-10-1977 n. 73 restano in vigore limitatamente alle disposizioni riguardanti l'entita' dei contributi in conto capitale e in conto interesse erogabili per interventi dipendenti da eventi calamitosi naturali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.